



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 6
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adeguamento del Regolamento comunale vigente in materia di Commissione Locale per il Paesaggio, alle disposizioni dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificato dalla Legge Regionale n.19 del 10 aprile 2015 e successiva Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2016.

L'anno duemila venti il giorno tre del mese di marzo alle ore 19,00, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Brunella ASFALDO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- *che*, la Regione Puglia con la legge n. 20 del 07.10.2009 ha disciplinato il procedimento di delega ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, stabilendo all'art.7 comma 3 che *i Comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio e dispongano di struttura rispondente ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;*
- *che*, la Regione Puglia con deliberazione di G. R. n.8 dell'11/01/2010 ha attribuito a questa Amministrazione la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;
- *che*, con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12/02/2010 è stata istituita la Commissione locale per il Paesaggio e l'approvazione del relativo regolamento, ai sensi dell' art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L.n.137/2002 "Codice Urbani" e ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica" così come modificata con la L.R. 22/2009 e con la L.R. 23/2009;

Vista la Legge Regionale n.17 del 25/06/2013, recante “**Disposizioni in materia di beni culturali**” ed in particolare la lettera d) del comma 2, art. 8 che prevede per i comuni interessati da aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004, l’obbligo di provvedere a integrare la composizione della Commissione locale per il paesaggio con la presenza di un archeologo;

Visto l’art. 2 della Legge Regionale n. 19 del 10/04/2015, avente ad oggetto:” **Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20” (Norme per la Pianificazione Paesaggistica)**” con la quale è stato sostituito l’articolo 8 della Legge Regionale n. 20/2009, rubricato “Commissione locale per il paesaggio”;

Vista la Legge Regionale 26/10/2016, n. 28 “**Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica**”, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alle leggi regionali in merito alle modalità di nomina e funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio;

Considerato che l’art. 8, comma 9, della L.R. n. 20/2009, così come modificato, prevede che gli enti delegati adeguino i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio, alle disposizioni dello stesso articolo;

Considerato, altresì che con deliberazione di Giunta Regionale del 13 giugno 2017, n.965, è stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, con l’intento di emanare indirizzi agli enti delegati e di predisporre uno schema di regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 10, della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii., le commissioni locali in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo e che pertanto l’attuale Commissione paesaggistica continuerà a svolgere le funzioni sino alla nomina del nuovo organo, che avverrà successivamente all’approvazione del nuovo regolamento e, previo avviso pubblico;

Considerato che il vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) recensisce (Tav. 6.3.1 Componenti culturali e insediative) nel territorio del Comune di Andria, l’area di interesse archeologico di cui alla lettera m), comma 1, art. 142 del D.Lgs.42/2004, denominata “Monte Savignano” codice “BAT005” avente estensione di circa 4,71 Km²;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto intervenuto con le nuove disposizioni legislative sopra indicate, provvedere ad adeguare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, prevedendo sia la modifica della sua composizione che del suo funzionamento;

Dato atto che, con Deliberazione del Commissario Straordinario **n.1 dell’01/07/2019**, assunta con poteri del Consiglio Comunale, sono stati individuati gli Organismi Collegiali con funzioni amministrative tra cui è annoverata la Commissione Locale per il Paesaggio, il cui compenso è pari al gettone del consigliere comunale di € 11,97+rimborso spese viaggio;

Considerato che il gettone di presenza dovuto ai componenti la CLP agganciato a quello degli organi o commissioni politiche, stante la sua natura di organo tecnico con elevato livello di competenza tecnico scientifica, come richiesto dal D.Lgs. 42/2004, non sia congruo, giusta nota trasmessa al Settore Finanziario prot. n. 96819 del 31/10/2019;

Dato atto che, in conseguenza del compenso ridotto, sono state protocollate le dimissioni rassegnate dai membri dell'attuale Commissione Locale del Paesaggio;

Ritenuto pertanto, procedere alla modifica della Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'01/07/2019, limitatamente al compenso spettante per ogni componente della Commissione Locale per il Paesaggio e di proporre per ogni componente, un compenso pari a € 30,00 a seduta, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio);

Visto l'indirizzo espresso in data 28/01/2020 da parte del sub commissario Arch. Anna Maria Curcuruto, giusta decreto di delega del Commissario Prefettizio n. 891 del 15/01/2020, con il quale proponeva che la nomina dei componenti della commissione paesaggistica fosse di elevata qualità professionale;

Letto il regolamento per il funzionamento della commissione, adeguato all'art. 8 della L.R. n. 20 del 07/10/2009, che si allega al presente provvedimento;

Dato atto che con nota prot. n. 11444 del 06/02/2020 questo Settore 3, ha trasmesso agli Ordini/Collegi della B.A.T., lo schema del Regolamento per favorire l'opportuna conoscenza e divulgazione agli iscritti e consentire eventuali suggerimenti da parte degli stessi entro il giorno 14 febbraio c.m.;

Rilevato che non è pervenuto alcun riscontro da parte degli Ordini/Collegi;

Visto il decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n.137", con le successive disposizioni integrative e correttive;

Vista la L.R. n.20 del 07/10/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 10/04/2015, n. 19, con la quale sono state apportate modifiche alla Legge Regionale n. 20 del 07/10/2009;

Vista la Legge Regionale 26/10/2016, n. 28 (norme per la pianificazione paesaggistica), con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla L. R. n. 20 del 07/10/2009;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Visto il parere favorevole, in linea tecnica, espresso dall'ing. Santola Quacquarelli Dirigente del Settore 3, Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità – Patrimonio – Reti e Infrastrutture Pubbliche-, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente incaricato del Settore 6 – Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie-, dott.ssa Vincenza Fornelli, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **di approvare** il “Regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, adeguato all’art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificato dalla Legge Regionale n.19 del 10 aprile 2015 e successiva Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2016, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale “all.A1”;
 - 3) **di procedere** alla modifica della Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell’ 01/07/2019, assunta con poteri del Consiglio Comunale, limitatamente al compenso spettante ai componenti la commissione locale per il paesaggio il cui corrispettivo, è pari al gettone del consigliere comunale di € 11,97+rimborso spese viaggio;
 - 4) **di dare atto** che il compenso spettante ad ogni componente la Commissione Locale per il Paesaggio sia pari a € 30,00 a seduta, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio), giusta nota trasmessa al Settore Finanziario prot. n. 96819 del 31/10/2019;
 - 5) **di dare atto** che le somme necessarie a coprire le spese per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, trovano copertura finanziaria sul Cap. 554200 del bilancio 2020 “Commissione Locale per il Paesaggio”, limitatamente allo stanziamento previsto per il suddetto capitolo di € 6.000,00;
 - 6) **di dare atto** che ai sensi dell’art. 8, comma 10, della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii., l’attuale commissione paesaggistica, continuerà a svolgere la propria attività sino alla nomina del nuovo organo;
 - 7) **di trasmettere** la presente deliberazione al Settore 3, Servizio Lavori, per tutti gli atti consequenziali previsti dal presente provvedimento;
 - 8) **di trasmettere** il presente provvedimento alla REGIONE PUGLIA- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - 9) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.to. Vo 267/2000.
-

COMUNE DI ANDRIA

**Regolamento per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio**

Art. 1
Costituzione

1. E' costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.R. n.20/2009, così come da ultimo modificato dalla L.R. 28/2016.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Andria.

Art. 2
Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.R.n.20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Art. 3
Composizione

1. La Commissione è composta da cinque (5) membri e dagli eventuali membri supplenti a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all' art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. 25.6.2013, n. 17, la Commissione comprende, ai sensi della lett.d) dello stesso art. 8 comma 2°, della L.R.n.17/2013, il membro archeologo il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
3. La Commissione è composta da esperti nelle seguenti materie:
 - a) pianificazione paesaggistica e/o pianificazione territoriale: Ingegnere/Architetto;
 - b) storia dell'arte e dell'architettura con particolare riguardo ai beni culturali, alla storia del territorio, al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali: Ingegnere/Architetto/Storico dell'Arte;
 - c) scienze geologiche;
 - d) un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;
 - e) archeologia.

Dando atto che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della LR 20/2009, la Commissione deve includere una figura professionale priva di titolo universitario.

4. Gli esperti devono essere in possesso di specializzazione universitaria quinquennale ed esperienze documentate nella materia per cui intendono partecipare alla Commissione, nel quinquennio antecedente la selezione indetta dal Comune, nonché iscrizione all'Albo professionale, fatta eccezione per il componente di cui alla lettera d);
5. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in

caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.

6. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente, si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 4

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica n.5 anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente.
2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..
5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine di 180 giorni.
6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro 30,00 a seduta giornaliera, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio).

Art. 5

Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art.6

Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art. 5, commi 1°e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art.7

Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Dirigente e dal Responsabile del procedimento, sentito il Presidente, a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.

2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. Ai fini di facilitare i lavori della Commissione, i proponenti devono presentare le relazioni e gli elaborati progettuali sia su supporto informativo sia su supporto cartaceo;
4. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
5. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo dell'istanza.
6. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione il segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione e gli estremi della seduta;
7. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
8. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale.
9. Qualora la Commissione esprima un parere favorevole con prescrizioni, ritenute dall'ufficio non sostanziali e che comportino la necessità di adeguamento del progetto, l'ufficio non sottopone nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.
10. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese.
11. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.

Art.8

Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.

Art.9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Roberto Baller

[Signature]

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li _____ - 4 MAR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Brunella ASFALDO

